

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2298

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINI, TATARELLA, VALENSISE, MARTINAT, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori)

Presentata il 24 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema di relazioni sindacali — oggi sempre più frequentemente definite « industriali » — fondato su di una legge, la n. 300 del 20 maggio 1970, comunemente definita « Statuto dei lavoratori », mostra con evidenza i segni di invecchiamento causati dal lungo periodo di tempo sino ad oggi trascorso dalla sua approvazione.

Gli indubbi aspetti positivi dell'impianto originario non sono più idonei a veicolare le nuove istanze dei lavoratori e le conseguenti diverse esigenze di adeguata e puntuale rappresentanza degli stessi, e dei loro « nuovi » interessi, li-

mitandosi in sostanza alla conservazione di una delegittimata rappresentatività di determinate « centrali » sindacali, mantenuta sostanzialmente in vita dal fin qui mancato esercizio del potere di revoca dalla delega, comunque spettante al lavoratore nella sua qualità di associato ad una organizzazione sindacale.

Di conseguenza nella confusione generata dalla continua sovrapposizione del concetto di rappresentatività a quello di rappresentanza la diretta espressione dei lavoratori, la cosiddetta « base », ha progressivamente perso ogni forma di contatto concludente con la struttura orga-

nizzata della centrale sindacale di appartenenza, laddove la stessa era ed è da ricercarsi tra quelle confederazioni che, venuta meno la spinta più genuinamente rivendicazionista e di tutela, nei fatti hanno ritenuto di percorrere la strada che portava alla istituzionalizzazione delle rispettive strutture, coincidente, purtroppo, con la partecipazione più o meno diretta alla gestione di un potere a carattere marcatamente clientelare, finalizzato all'autoconservazione ed all'autolegittimazione.

I capitoli più recenti della cronaca delle relazioni sindacali, coincidenti con mutamenti sostanziali e non transitori dello scenario di riferimento e della realtà sociale, non fanno altro che confermare il palese scollamento tra lavoratore sindacalizzato e centrale confederale monopolista di appartenenza e l'abissale distanza tra lavoratore non sindacalizzato e metodi attuali di gestione di problemi che, solo in apparenza, possono essere ricondotti alla sua sfera di interessi.

Emerge quindi evidente l'urgenza di provvedere a restituire al lavoratore, particolarmente in un momento così delicato per tutti i settori produttivi dell'azienda Italia, la titolarità del diritto-dovere che gli compete: esprimere la propria identità

e la propria capacità di contribuire ad un organico processo di rifondazione del sistema di relazioni sindacali che, così come strutturato, ha esaurito la sua carica vitale ed è diventato mero strumento di conservazione di privilegi costituiti in capo a pochi soggetti, già inizialmente favoriti dalla fruizione di parassitarie rendite di posizione politica.

Alla nazione Italia ed all'azienda Italia serve costruire nel più breve tempo possibile una reale, concreta ed organica « pace sociale »; uno dei percorsi più brevi per raggiungere tale traguardo non può prescindere dalla restituzione ai lavoratori della pienezza della titolarità del diritto di scegliersi, senza condizionamenti, i propri rappresentanti.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, sottoponiamo alla vostra approvazione la presente proposta di modifica della legge 20 maggio 1970, n. 300, evidenziando come la stessa non leda la struttura sindacale, limitandosi a restituirle coerenza di funzione e corretti poteri d'intervento e rafforzando, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 1 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il diritto dei lavoratori alla tutela della segretezza delle loro scelte, in armonia con il dettato costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Costituzione della rappresentanza unitaria dei lavoratori).

1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — *(Costituzione della rappresentanza unitaria dei lavoratori).* — 1. Nell'ambito di ogni unità produttiva può essere costituita una rappresentanza unitaria dei lavoratori (RUL) mediante elezione a cadenza biennale da svolgersi, sulla base delle modalità di cui all'allegato A alla presente legge, per collegi corrispondenti ciascuno ad un reparto o ad un gruppo di reparti omogenei con attribuzione di seggi secondo quanto previsto dall'allegato B alla presente legge.

2. La RUL ha il compito di rappresentare e tutelare gli interessi di tutti i lavoratori quale agente contrattuale unico per le materie demandate al livello contrattuale aziendale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge l'indizione delle elezioni per la costituzione della RUL può essere proposta ad iniziativa di una o più delle rappresentanze sindacali aziendali eventualmente esistenti, o di un gruppo o di gruppi di lavoratori della unità produttiva.

4. Ai fini dell'elezione della RUL possono presentare proprie liste sia le rappresentanze sindacali aziendali eventualmente costituite ed operanti in azienda sia gruppi di lavoratori non aderenti ad organizzazioni sindacali; questi ultimi devono indicare un numero di candidati almeno pari al numero dei membri da eleggere.

5. Nelle liste presentate da rappresentanze sindacali aziendali ai sensi del comma 4 possono essere candidati anche

lavoratori non aderenti ad organizzazioni sindacali ed indicati come indipendenti.

6. Nel caso di unità produttiva con più di cinquecento lavoratori i componenti della RUL eleggono nel proprio ambito un comitato esecutivo del quale deve far parte un rappresentante di ogni lista che abbia ottenuto almeno un seggio nella elezione della RUL, con il compito di assicurare il permanente collegamento tra la RUL stessa e l'azienda.

7. Il numero dei componenti del comitato esecutivo di cui al comma 6 è stabilito comunque in misura proporzionale con un minimo di cinque e a condizione che nello stesso sia assicurata la presenza di almeno un eletto per ogni lista concorrente.

8. La rappresentanza legale della RUL è conferita ad un responsabile eletto per un biennio nella prima riunione della RUL stessa nel caso di unità produttiva fino a cinquecento lavoratori o dal comitato esecutivo qualora sia stato costituito ai sensi del comma 6.

9. I lavoratori possono comunque svolgere attività sindacali al di fuori della RUL, qualora manchi una soddisfacente definizione dei problemi di competenza della RUL stessa.

10. Ai fini della presente legge sono organizzazioni sindacali rappresentative su scala nazionale quelle che conseguono almeno il 3 per cento dei voti espressi nelle elezioni delle RUL. Le organizzazioni sindacali partecipano alle trattative per la stipulazione dei contratti di lavoro di livello superiore a quello aziendale, mentre alle trattative per la stipulazione dei contratti di categoria partecipano sia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali sia i responsabili delle associazioni sindacali interessate. ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di

essi, sono indette dalla RUL o dalle organizzazioni sindacali presenti con propri eletti nella RUL stessa, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. ».

2. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali di cui al secondo comma. In occasione dell'indizione delle elezioni le ore di assemblea di cui al primo comma possono essere utilizzate per la presentazione dei programmi delle liste concorrenti. ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di *referendum* sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalla RUL o su richiesta di almeno il 40 per cento dei lavoratori dell'unità produttiva. ».

ART. 4.

1. L'articolo 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (*Trasferimento dei componenti della RUL e dei dirigenti sindacali*). —

1. Il trasferimento dall'unità produttiva dei componenti della RUL e dei dirigenti sindacali può essere disposto solo previo nulla osta rispettivamente della RUL stessa e delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la

RUL, per i candidati nelle elezioni della RUL stessa, e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri. ».

ART. 5.

1. L'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Permessi retribuiti*). — 1. I componenti della RUL hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti.

2. Salvo clausole più favorevoli nei contratti di lavoro, la RUL ha diritto ad otto ore mensili per ciascun componente, cumulabili ed utilizzabili secondo quanto la RUL stessa disciplina nel proprio ambito.

3. Ai componenti del comitato esecutivo di cui all'articolo 19, comma 6, spettano ulteriori otto ore mensili per l'espletamento del mandato. ».

ART. 6.

1. L'articolo 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.

ART. 7.

1. L'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Diritto di affissione*). — 1. La RUL e le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, su apposito spazio che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. ».

ART. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come

modificato dall'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sulla retribuzione, i contributi che i lavoratori, sulla base delle indicazioni annualmente fornite dalle organizzazioni sindacali interessate, intendono loro versare con modalità che garantiscano la segretezza del versamento mediante la utilizzazione del modulo di cui all'allegato C alla presente legge. ».

ART. 9.

1. L'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — (*Locali della RUL e delle organizzazioni sindacali*). — 1. Il datore di lavoro, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, pone permanentemente a disposizione della RUL e delle organizzazioni sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

2. Nelle unità produttive con un numero di dipendenti inferiore a 200, la RUL e le organizzazioni sindacali hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. ».

ART. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

« Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività della RUL e delle organizzazioni sindacali presenti nella unità produttiva, nonché l'esercizio del diritto di sciopero, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, su ricorso dei

predetti organismi, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. ».

ART. 11.

1. L'articolo 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — (*Coordinamento delle RUL*). — 1. Nel caso di aziende articolate su più unità produttive, le rispettive RUL possono procedere alla reciproca consultazione ed hanno facoltà di costituire, per esigenze contingenti, un organo di coordinamento che assicuri l'indirizzo operativo unitario nelle materie di competenza aziendale ».

ART. 12.

1. L'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — (*Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali*). — 1. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali presenti nell'unità produttiva hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti. ».

ART. 13.

1. L'articolo 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.

ART. 14.

1. Alla legge 20 maggio 1970, n. 300, sono annessi gli allegati A, B e C di cui all'allegato alla presente legge.

ALLEGATO

(v. articolo 14)

ALLEGATO A - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEI LAVORATORI

I. 1. Ogni ventiquattro mesi, non ulteriormente prorogabili, si svolgono le elezioni per il rinnovo della rappresentanza unitaria dei lavoratori (RUL).

2. Qualora, superato il ventiquattresimo mese, non siano state indette le elezioni di cui al numero 1 l'iniziativa può essere assunta anche da associazioni o da gruppi, sia pur non rappresentati nella RUL uscente, che dichiarino preventivamente di presentare liste di candidati.

3. L'iniziativa di cui al numero 2 consiste in una comunicazione dell'intendimento di procedere alle nuove elezioni e deve essere affissa nell'albo aziendale.

4. Il termine per la presentazione delle liste è di dieci giorni a partire dalla data dell'indizione delle elezioni o della comunicazione di cui al numero 3, che scadono alla mezzanotte del decimo giorno.

II. 1. Il comitato elettorale è composto da un rappresentante per ogni lista presentata. I componenti del comitato elettorale devono, in ogni caso, essere dipendenti dell'azienda e non devono essere candidati.

2. Il comitato elettorale fissa, d'intesa con la direzione aziendale, le modalità necessarie allo svolgimento delle elezioni.

3. Il comitato elettorale elegge il presidente del seggio elettorale.

III. 1. Il presentatore di ciascuna lista consegna l'elenco dei candidati che devono essere in numero almeno pari al numero dei membri da eleggere.

2. I presentatori delle liste di cui al numero 1 non possono essere candidati né possono presentare più liste.

3. Ogni candidato non può essere iscritto in più di una lista.

4. Ogni contestazione deve essere mossa dal comitato elettorale all'atto della presentazione della lista, al fine di consentire le necessarie rettifiche.

5. Le liste che rispondono ai requisiti richiesti dalle presenti disposizioni devono essere affisse nell'albo aziendale.

IV. 1. Sono eleggibili tutti i dipendenti maggiorenni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'unità produttiva in cui si presentano.

2. Per l'eleggibilità è richiesto il requisito di almeno sei mesi di anzianità.

V. 1. I presentatori delle liste possono designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, che deve essere scelto tra i lavoratori elettori, ai sensi del paragrafo VI, maggiorenni e non candidati.

VI. 1. Sono elettori tutti i lavoratori impiegati nell'unità produttiva, non in prova, prescindendo dalla tipologia del rapporto di lavoro.

VII. 1. La direzione aziendale deve mettere a disposizione del comitato elettorale e dei dipendenti un elenco aggiornato degli elettori, divisi per unità produttiva.

2. La spesa per il materiale necessario all'espletamento delle operazioni previste dalle presenti disposizioni è a carico dell'azienda.

VIII. 1. Nelle elezioni della RUL si applica il sistema proporzionale previsto dal paragrafo XVII.

2. Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate ai sensi dei paragrafi precedenti.

IX. 1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera o per delega.

X. 1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente l'indicazione di tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio elettorale.

3. Il voto di lista è espresso tracciando una croce sulla denominazione della lista.

4. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta segni di scritti o altri segni che permettano l'individuazione dell'elettore.

XI. 1. L'elettore può manifestare la propria preferenza solo per i candidati della lista da lui votata.

2. Il voto di preferenza è espresso tracciando una croce a fianco del nome del candidato o dei candidati prescelti.

3. Le preferenze non possono superare il 20 per cento del numero dei componenti della RUL da eleggere.

4. L'indicazione delle preferenze vale anche quale votazione della lista nel caso in cui non sia stato espresso il voto di lista.

5. Il voto dato a più di una lista o l'indicazione di più preferenze per candidati di liste diverse rende nulla la scheda.

6. Nel caso in cui sia stata votata una lista e siano state espresse preferenze per candidati di una lista diversa, si considera valido solamente il voto di lista mentre sono nulli i voti di preferenza.

XII. 1. Il luogo, il giorno e l'orario della votazione sono stabiliti dal comitato elettorale, previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti, anche allo scopo di conservare la segretezza del voto.

3. Il luogo, il giorno e l'orario di votazione devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione negli albi esistenti presso le aziende, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

XIII. 1. Il seggio elettorale è composto dagli scrutatori di cui al paragrafo V e da un presidente, nominato dal comitato elettorale, appartenente all'unità produttiva per la quale si svolgono le elezioni.

XIV. 1. A cura del comitato elettorale ogni seggio è munito di una cassetta, idonea per una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. Il seggio deve disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

XV. 1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. La necessità di presentare i documenti di riconoscimento è rammentata ai lavoratori mediante avviso scritto da collocarsi unitamente alla comunicazione di cui al paragrafo XII.

XVI. 1. Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.

2. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale di scrutinio, su cui è dato atto anche delle eventuali contestazioni, è consegnato, unitamente al materiale occorrente alle operazioni di voto, al comitato elettorale che, in caso di più seggi, procede ad operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

3. Il comitato elettorale, al termine delle operazioni di cui al numero 2, provvede ad archiviare in plico sigillato tutto il materiale occorrente alle operazioni di voto trasmesso dai seggi, esclusi i verbali. Il plico sigillato è conservato a cura della RUL per i successivi tre mesi. Trascorso tale periodo il materiale è distrutto.

XVII. 1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti ed il numero dei seggi. I seggi rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale sono attribuiti alle liste che hanno riportato maggiori resti, anche se non hanno raggiunto il quoziente.

2. A parità di resti fra liste diverse, il seggio è attribuito alla lista che non ha conseguito alcun seggio. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un seggio, si ricorre a sorteggio.

3. A parità di preferenza fra due o più candidati della medesima lista il seggio è attribuito secondo la successione dei nominativi nelle liste.

4. Esaurite le preferenze, sono considerati eletti i candidati secondo la successione dei nominativi nelle liste.

5. Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei seggi ed alla redazione del verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i suoi componenti.

6. Il comitato elettorale dà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione nell'albo aziendale.

7. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati reclami da parte dei dipendenti, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al numero 5 ed il comitato elettorale ne dà atto nel verbale di cui al citato numero 5.

8. Ove siano stati presentati reclami nei termini di cui al numero 7, il comitato provvede al loro esame entro ventiquattro ore, inserendo nel verbale di cui al numero 5 le conclusioni alle quali è pervenuto.

9. Copia del verbale di cui al numero 5 e dei verbali di seggio è notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni e dei gruppi di cui al paragrafo I, entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni di cui al numero 8 ed è notificata, altresì, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel medesimo termine e sempre a cura del comitato elettorale, all'organizzazione territoriale dell'azienda che, a sua volta, ne dà pronta comunicazione all'associata.

10. Il comitato elettorale dà comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento nella stessa data di cui al numero 9, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente.

XVIII. 1. Per l'elezione delle RUL presso le imprese con meno di cento dipendenti, opportune intese possono intervenire ai fini di consentire il maggior snellimento possibile delle procedure, senza pregiudizio delle garanzie di una democratica partecipazione al voto.

2. È consentito ricoprire contemporaneamente la carica di componente del comitato elettorale e di componenti del seggio elettorale.

ALLEGATO B - NUMERO DEI COMPONENTI DELLE RUL

Lavoratori per unità produttiva	Componenti delle RUL
Da 15 a 100	1 ogni 20 o frazione
Da 101 a 1.500	5 più 1 ogni 35 o frazione di 35 oltre i 100
Da 1.501 a 3.000	33 più 1 ogni 100 o frazione di 100 oltre i 1500
Oltre 3.001	48 più 1 ogni 500 o frazione di 500 oltre i 3000

ALLEGATO C - MODULO PER L'AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LE TRATTENUTE SINDACALI

<p>Parte Prima - Per la direzione dell'azienda o ufficio</p> <p>Data. _____</p> <p>Spett.le Direzione del Personale _____</p> <p>Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in servizio presso codesta azienda con qualifica di _____ DICHIARA:</p> <p><input type="checkbox"/> di autorizzare la trattenuta _____ di confermare la pre- mensile per contributi sinda- cedente autorizzazio- cali, per un totale annuo di ne, mutando sindacato Lire _____ beneficiario</p> <p style="text-align: right;">Firma _____</p>	<p>Parte Seconda - Per il lavoratore</p> <p>Data. _____</p> <p>Spett.le Organizzazione Sindacale _____</p> <p>Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in servizio presso codesta azienda con qualifica di _____ DICHIARA:</p> <p>di aver autorizzato la propria Direzione del Personale ad effettuare una trattenuta mensile per contributi sin- dicali per un importo annuo pari a Lire _____</p> <p style="text-align: right;">Firma _____</p>	<p>Parte Terza - per il sindacato</p> <p>Il presente talloncino certifica l'esistenza di una trattenuta men- sile, per la contribu- zione sindacale di cui alla Legge _____</p> <p style="text-align: right;">DA ESIBIRE ALL'AZIENDA O UFFICIO</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: ALLEGATO C.

Il modulo deve corrispondere esattamente al modello riprodotto, per garantire, da un lato la massima segretezza sulla personale scelta del lavoratore di versare contributi alle associazioni sindacali, dall'altro la migliore chiarezza nella ripartizione da parte delle aziende dei contributi stessi.

Il modulo è composto da tre distinte parti:

a) la prima, da consegnarsi all'azienda, recante i dati anagrafici del lavoratore e la somma che lo stesso vuole che sia trattenuta;

b) la seconda, da consegnarsi eventualmente al sindacato, a cura del lavoratore, qualora lo stesso voglia dimostrare l'importo della sua contribuzione al fine del rilascio della tessera di iscrizione;

c) la terza, da consegnarsi, contestualmente alla prima parte, al sindacato prescelto, al fine di consentire, da parte dello stesso, il ritiro delle quote spettanti.

I moduli, in tutte le loro parti, sono consegnati, a cura del datore di lavoro, al lavoratore che, dopo l'eventuale compilazione, deve inserire la prima parte in un'urna per il datore di lavoro, e la terza parte in un'altra urna che è aperta alla presenza dei componenti della RUL ed il cui contenuto, una volta ripartito tra le varie associazioni sindacali, è spedito alle stesse. La seconda parte resta al lavoratore che, liberamente, può consegnarla personalmente all'associazione sindacale cui desidera iscriversi.